



TRIBUNALE DI PALMI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- 1) la legge 28 apr. 2014 n. 67 pubblicata sulla G. U. n. 100, in data 2 mag.2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto di sospensione del procedimento con messa alla prova;
- 2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai quattro anni di reclusione - nonchè per i delitti specificatamente individuati nell' art. 550 co. 2 c.p.p. di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità
- 3) a norma dell' art.464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova
- 4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- 5) l'art. 2 co 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 co. 6 del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate all'art. 1 co. 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 6) il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- 7) Il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato in data....confirma dell'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell' art. 1 comma 1
- 8) il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede, altresì, che la prestazione del lavoro di pubblica utilità,

durante la messa alla prova, può essere svolta anche presso un ente convenzionato, ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;

Considerato che

l'Associazione di Volontariato " **Insieme....noi con te** " rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lvo 274/00 e dall'art. 168 bis c.p.

si stipula

la presente convenzione (di seguito la Convenzione) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. Epifanio, Presidente del Tribunale Ordinario di Palmi, giusta la delega di cui in premessa (di seguito il Tribunale) e l'associazione di volontariato " **Insieme...noi con te** ", nella persona del legale rappresentante prof. Grazia Carbone) (di seguito Ente)

Art. 1

Attività da svolgere

L'ente consente che 4 imputati ammessi con provvedimento del Giudice ex art. 464 quater c.p.p. allo svolgimento prestino presso le loro strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività:

In conformità con quanto previsto dall'art. 2 del DM citato in premessa, l'Ente specifica che le attività non retribuite si svilupperanno nei seguenti settori:

- 1) accompagnamento e inclusione di ragazzi disabili
- 2) accompagnamento di minori disagiati italiani e stranieri
- 3) sostegno a famiglie con forte disagio sociale

Si fa presente che le attività anzidette si svolgono in locali messi a disposizione dal Comune di Gioia Tauro (Museo, Biblioteca), dagli Istituti di formazione delle Scuole dei 3 Ordini : Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, con cui abbiamo stipulato delle convenzioni per il doposcuola gratuito a favore di bambini, ragazzi e giovani, italiani e stranieri, nei locali messi a disposizione dalla comunità parrocchiale " S. Ippolito M."

Non appena entreranno nella disponibilità di un bene confiscato alla criminalità, le attività saranno ovviamente ampliate.

Allo stato attuale l'Ente può accogliere per l'attività risarcitoria n. 4 persone.

A richiesta dell'interessato l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto, rilasciando apposita attestazione, che deve essere comunicata all'UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento. L'Ente definisce il nome del responsabile dell'Ente/Associazione, la sede di impiego, il settore, le mansioni prevalenti, l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale, gli obblighi dell'interessato

art. 2

modalità di svolgimento

L'Attività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nel provvedimento di sospensione con messa alla prova pronunciata dal Giudice. L' articolazione della prestazione lavorativa, dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato. Essa sarà svolta anche in considerazione delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, di salute dell'imputato e non dovrà superare le 4 ore giornaliere.

Il lavoro di pubblica utilità avrà effettivo inizio nel primo giorno utile stabilito dall'Ente affidatario. Si conclude nel termine indicato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 quinquies cpp.

art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazione

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art 2 DM 26 Marzo 2001 incaricati di coordinare le attività lavorative dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- il Presidente dell' associazione di volontariato " Insieme..noi con te" Grazia Carbone
- tutti coloro che il presidente delegherà in quanto responsabili dei diversi settori

Art. 4

Modalità del trattamento

L'ente garantisce l'osservanza delle norme in tema di sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Si impegna, inoltre, ad assicurare il rispetto delle norme atte a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto imputato, secondo quanto previsto dal d.l. 9 apr. 2008 n. 81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

art. 5

divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' ob bligatoria ed è a carico dell' Ente, l'assicurazione del lavoratori contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi

art. 6

Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

La presenza è documentata dal responsabile incaricato dell' Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. L' accertamento della regolarità della prestazione è effettuata dall' UEPE attraverso il suo funzionario incaricato. L' Ente si rende disponibile a tutte le richieste provenienti dall' UEPE utili a verificare il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Al termine del programma di lavoro previsto l' Ente provvederà ad inviare al Funzionario incaricato una relazione scritta che documenti l'assolvimento degli obblighi da parte dell'imputato. Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Ministro. Provvede inoltre a definire le modalità di recupero. In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 168 quater c.p. l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi. Nel caso in cui l'Ente è impossibilitato temporaneamente a ricevere le prestazioni, in date e orari specifici, Esso è tenuto a comunicarlo, anche per vie brevi, al funzionario responsabile. L'orario sarà così recuperato d'intesa tra le parti.

art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero di Giustizia o del Presidente del Tribunale delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente

art. 8

durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul Web

Per il Tribunale

il Presidente
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Epifanio
Epifanio
Saleri, 28-9-2020

ASSOCIAZIONE
"INSIEME...
NOI CON TE"
GIOIA TAURO (RC)

per l' Ass. " Insieme ...noi con te "

La Presidente
Prof. Carbone Grazia
Grazia Carbone